



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo li 04.11.2016

Alla Clientela in indirizzo

Oggetto: LAVORO ACCESSORIO VOUCHER

Dopo la pubblicazione del Decreto correttivo al Jobs Act il Ministero del Lavoro è intervenuto con due provvedimenti – circolare n. 1 del 17.10.2016 e nota n. 20137 del 02.11.2016 - contenenti indicazioni operative sul lavoro accessorio. Riteniamo pertanto utile tornare sull'argomento riassumendo le disposizioni contenute nei due citati provvedimenti.

Con la Circolare n. 1 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nuova comunicazione introdotta dal Decreto.

Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

Per il nuovo adempimento aggiuntivo di comunicazione, il committente dovrà, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l'indirizzo di posta elettronica creata appositamente "voucher.XXX@ispettorato.gov.it" (in genere al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell'Ispettorato competente, esempio: Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it; comunque il Ministero ha fornito un elenco con gli indirizzi mail che trovate in allegato).

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati sotto indicati. Nell'oggetto della e-mail dovrà essere riportato almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente (un fac-simile di comunicazione è presente in calce alla presente).

La comunicazione in questione andrà effettuata:

– **per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti**, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

- 1) i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale);
- 2) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 3) il luogo della prestazione;
- 4) il giorno della prestazione;
- 5) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

– **per gli imprenditori agricoli** entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:

- 1) i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale);
- 2) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 3) il luogo della prestazione;
- 4) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Una attenzione particolare alle sanzioni:

La violazione dell'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro comporta la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 (non essendo diffidabile la misura dovrebbe attestarsi su euro 800,00) in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inps comporta l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero, in relazione a ciascun lavoratore: da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 con lavoro irregolare fino a 30 giorni, da euro 3.000 ad euro 18.000 con lavoro irregolare da 31 a 60 giorni, da euro 6.000 ad euro 36.000 con lavoro irregolare oltre i 60 giorni. Non è ancora ben chiaro se l'applicazione della maxi-sanzione scatta con la sola mancata comunicazione all'Inps oppure con la mancanza di entrambe le comunicazioni, quella all'Inps e quella alla DTL.

Da non dimenticare che il Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede la sospensione dell'attività qualora i lavoratori sprovvisti di comunicazione siano pari o superiori al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro.





Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Con la Nota del 2 novembre il Ministero ha risposto ad una serie di quesiti su questioni operative e pratiche per le quali riportiamo di seguito un estratto:

Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l'attività per l'intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?

La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.

Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un'unica comunicazione?

È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?

La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

La mancata comunicazione delle variazioni viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?

Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?

No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.

Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?

No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.





Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione?

È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti

FAC-SIMILE DELLA MAIL ALLA DTL (per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti)

Indirizzo mail della DTL competente: vedi elenco allegato

Oggetto della mail: ragione sociale e codice fiscale del committente

Testo della mail:

Con presente La scrivente Società _____ (codice fiscale _____) è a comunicare a codesta
spettabile Direzione Territoriale del Lavoro il ricorso al lavoro mediante l'utilizzo dei voucher per il
seguito/i soggetto/i:

nome, cognome e codice fiscale _____

giorno/i di prestazione _____

orario prestazione: dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____

luogo di lavoro _____

5



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il
Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003
per le attività di Intermediazione fra domanda e
offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del
Personale